

## SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art.1372 c.c.

TRA

- il Comune di Ravello (SA), in persona del Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in via S. Giovanni del Toro n.1, C.F.: 00472790658, da una parte,

E

- l'avv. \_\_\_\_\_, del Foro di \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ – P.IVA \_\_\_\_\_; nel seguito, per brevità, denominato anche legale, dall'altra parte.

### Premesso che:

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico legale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, esecutiva ex lege, è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore a costituire l'Ente nel giudizio \_\_\_\_\_;

**Visto** il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed il D.M. n. 55/2014;

**Visto** il parere n. 8/2009 della Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Campania, che ha statuito che nelle deliberazioni di conferimento degli incarichi legali, pur in presenza di difficoltà nell'individuazione della somma esatta relativa alle parcelle del professionista, l'Ente è tenuto al rispetto dei canoni di buona amministrazione, tra cui quello del prudente apprezzamento, delle regole giuscontabili in materia di spesa e dei principi che caratterizzano la corretta gestione dei bilanci pubblici, pertanto, prima dall'assunzione dell'impegno di spesa va acquisita dal legale un preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico, al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria;

**Tutto ciò premesso**, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

### Art.1 - OGGETTO

Con il presente disciplinare il Comune di Ravello conferisce all'avv. \_\_\_\_\_ come sopra generalizzato, che accetta, l'incarico di rappresentare e difendere il Comune medesimo nel giudizio instaurato dinanzi al \_\_\_\_\_, di cui in premessa.

### Art.2 - COMPENSO

1. Il compenso pattuito per l'incarico ricevuto e di cui al presente disciplinare, previa presentazione di apposito preventivo di massima, è di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oltre IVA e CPA come per legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 cod.civ. e del D.M. 55/2014.
2. In caso di recesso da parte del Comune di Ravello rimane l'obbligo di corrispondere al professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per l'attività già svolta conformemente alle tariffe professionali di cui al DM n. 55 /2014 nella misura minima prevista, ossia con la massima

decurtazione percentualistica possibile consentita nello stesso D.M, e comunque entro i limiti del compenso previsto al precedente punto 1).

### **Art.3 – MODALITA'**

1. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
2. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
3. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
4. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.
5. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico de quo.
6. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di qualsiasi provvedimento giudiziale. In quella stessa sede il legale prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
7. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
8. Al fine di mantenere il controllo della spesa il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, la somma già impegnata dovesse risultare insufficiente per il prosieguo della difesa, il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale.
9. Qualora la controversia dovesse risolversi in fase stragiudiziale o per cause intervenute precedentemente alla definizione giudiziale, il legale incaricato si impegna a rimodulare sulla base delle attività svolte il prospetto di parcella presentato.
10. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente, il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il primo novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.
11. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

### **Art.4 – INCOMPATIBILITA'**

1. Il legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
2. Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 come modificato dall'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 06 novembre 2012 – "Legge anticorruzione", di non essere in conflitto di interessi con il responsabile del procedimento, e con i titolari degli uffici competenti ad

adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

3. Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art. art. 9 del D.L. n. 39/2013 di non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Ravello, che conferisce l'incarico né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Ravello.

#### **Art.5- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO A TERZI**

1. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.
2. E' vietato cedere il contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati.

#### **Art.6 – REVOCA E RINUNCIA**

1. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa e/ o per giustificato motivo.

#### **Art.7 – COMUNICAZIONE CONFERIMENTO INCARICO**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

#### **Art.8 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il legale dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

#### **Art.9 - NORME DI COMPORTAMENTO**

Il legale dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento approvato con deliberazione di G.C. n. 20 del 06.02.2014 (come definiti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62), che dichiara di conoscere e di accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporta la risoluzione del presente contratto.

#### **Art.10 – TRATTAMENTO DEI DATI E DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY**

I comparenti, previa informativa ai sensi del D.lgs. n.196/2003, con la firma del presente atto, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla conservazione anche in banche dati archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

#### **Art.11 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

**Art.12 – REGISTRAZIONE**

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI  
RAVELLO

\_\_\_\_\_

IL LEGALE  
avv. \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub artt. 2), 3, 4) e 5).

PER IL COMUNE DI  
RAVELLO

\_\_\_\_\_

IL LEGALE  
avv. \_\_\_\_\_